



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Genova

Al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Genova

Alla Camera penale ligure

Oggetto: D.L. 1 aprile 2021 n. 44 – deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da covid 19

Come noto, l'art. 24 c. 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, con legge 18 dicembre 2020, n. 176, regola il deposito di alcuni atti del difensore tramite portale del processo penale telematico e prevede, al comma 1, che "il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico".

Il deposito degli atti si intende eseguito "al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento".

Il comma 2 dell'art.24 stabiliva inoltre che "con uno o più decreti del Ministro della Giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1."

A tale disposizione è stata data attuazione con il Decreto ministeriale 13.1.2021 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 21 gennaio 2021 n.16, il cui articolo 1 stabilisce che "Negli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali il deposito da parte dei difensori dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 del codice procedura penale, della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia".

Il testo dell'art. 24 è stato recentemente integrato dall'art. 6 del d.l. 1 aprile 2021 n. 44 che ha inserito nel corpo della norma i commi 2 bis e 2 ter che regolano il deposito degli atti per mezzo del portale dei servizi telematici (PDP).

Il comma 2-bis prevede che "il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati, segnalato sul portale dei servizi telematici del ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale".

Il comma 2 ter prevede che "nei casi previsti dal comma 2-bis, fino alla riattivazione dei sistemi, l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. L'autorità giudiziaria può autorizzare, altresì, il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali.

Il regime di deposito degli atti del procedimento regolato dall'art.24, salvo ulteriori proroghe, resterà in vigore fino al 31 luglio p.v., come espressamente previsto dall'art. 6 c. 1 lett. d) del d.l. 1 aprile 2021 n.44.

In caso di malfunzionamento del portale attestato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati, qualora tale inconveniente dovesse protrarsi per più giorni, l'ufficio, con provvedimento del Procuratore della Repubblica autorizzerà eventualmente il deposito analogico di singoli atti e

documenti (fermo restando che l'attestazione di malfunzionamento del portale costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'art.175 c.p.p.)

Nel caso in cui invece l'impossibilità di depositare tramite il portale da parte del difensore non dipenda da un malfunzionamento attestato dalla direzione generale, potendo pertanto ricorrere l'ipotesi prevista dall'ultima parte del comma 2 ter dell'art.24 (ragioni specifiche e eccezionali che consentono all'autorità giudiziaria di autorizzare il deposito in formato analogico), il difensore dovrà attestare il motivo che ha reso impossibile il deposito tramite portale, nonché l'urgenza del deposito in formato cartaceo.

L'attestazione dovrà essere accompagnata, per quanto possibile, da documentazione idonea a comprovare il contenuto dell'attestazione (il problema riscontrato nell'accesso al servizio).

Il difensore dovrà altresì attestare che il deposito in modalità analogica viene effettuato nell'ultimo giorno utile ed entro il termine stabilito dalla legge.

L'operatore addetto alla ricezione verificherà unicamente la presenza dell'atto accompagnatorio e apporrà il timbro di depositato sull'atto ricevuto.

L'autorità giudiziaria (il magistrato titolare del procedimento o eventualmente un suo sostituto) esaminerà il contenuto dell'attestazione e apporrà, ricorrendone i presupposti, un visto di autorizzazione.

Si specifica che denunce, querele e remissioni di querela, munite di atto accompagnatorio potranno essere depositate presso l'ufficio del casellario; gli altri atti potranno invece essere depositati presso le segreterie di riferimento.

Al fine di ridurre quanto più possibile l'eventualità che ricorrono ipotesi di urgenza dovute a motivi tecnici o ad impostazioni del sistema si ricorda quanto segue:

- la nomina non deve discostarsi dal modello standard a suo tempo trasmesso
- la nomina per i procedimenti in fase di indagine preliminare è gestita in modo diverso da quella nella fase successiva all'avviso ex art. 415 bis c.p.p.: nel primo caso, infatti, l'avvocato deve necessariamente allegare un atto abilitante dal quale risulti la conoscenza dell'esistenza del procedimento (ad es. comunicazione ex art. 335 c.p.p.).
- la nomina nella fase delle indagini preliminari, inoltre, non deve contenere altri atti difensivi, né contestuali né allegati

Si ricorda che relativamente a problemi tecnici non risolvibili a cura dell'ufficio gli avvocati potranno inviare segnalazioni alla mail info-ppt@giustizia.it presidiata dall'area penale della direzione generale dei sistemi informativi automatizzati.

Genova, li 04/05/2021

Il Procuratore della Repubblica

Francesco Cozzi

